

Regolamento di valutazione del Liceo D. Berti.

Sommario:

1. PREMESSA.....	pag. 2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	pag. 4
3. FINALITA', MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.....	pag. 6
4. FINALITA', MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.....	pag. 12
5. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA.....	pag. 15
6. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI...pag.	16
7. ESAMI DI STATO PER ALUNNI DVA E DSA	pag. 17
8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.....	pag.20
9. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.....	pag.22
10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	pag.23
11. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.....	pag. 26
12. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.....	pag.33

	<p>LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO ☎ 011/4472684 www.liceoberti.gov.it e-mail: TOPM120004@istruzione.it</p>	
--	---	--

PREMESSA.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (Art. 1 D.lgs. 62/2017).

La valutazione è un'attività collegialmente svolta dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. La valutazione ha un carattere formativo, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo e sarà orientata al controllo dell'adeguatezza delle strategie didattiche, volte al raggiungimento di competenze ed obiettivi formativi e ad analizzare le dinamiche del processo di apprendimento/insegnamento. Essa non sarà intesa come selezione degli allievi, né come semplice misurazione di prestazioni, ma come apprezzamento dei cambiamenti intervenuti nel corso del processo di apprendimento.

Occorre assicurare agli/lle studenti/esse e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

	<p>LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO ☎ 011/4472684 www.liceoberti.gov.it e-mail: TOPM120004@istruzione.it</p>	
--	---	--

Nel processo valutativo si distingueranno i diversi momenti di verifica e valutazione. "La valutazione "costruisce" le persone, dando loro strumenti e costrutti per interpretarsi e comprendersi all'interno delle categorie che il valutatore predispone" ... TANTO CHE "la valutazione ha un impatto sul COSA e sul COME scegliamo di imparare... Ciò che viene valutato viene percepito come più importante". (Lorella Giannandrea, Valutazione come Formazione).

VALUTARE VUOL DIRE DARE VALORE.....

Valutare vuol dire dare valore alle cose che abbiamo imparato, scoprire che cosa so e che cosa so fare ma che prima non sapevo, scoprire quanto sono cambiato nel modo di affrontare le difficoltà.

Valutare vuol dire dare valore alle conquiste che abbiamo fatto, capire quali obiettivi sono stati raggiunti, la fatica che ci è costata, il percorso compiuto, il lavoro e l'impegno che abbiamo profuso.

Valutare significa dare valore alla strada che abbiamo percorso, capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, quanto cammino si può ancora fare, quali nuovi traguardi possiamo raggiungere.

Valutare significa dare valore ai risultati di ciascuno e di tutti, scoprire quanto è importante l'aiuto degli altri nel lavoro comune, quanto ognuno di noi ci mette di suo nelle cose da costruire insieme.....

(Mario Ambel)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999: Regolamento dell'autonomia scolastica
- Legge n. 133 del 06 agosto 2008: disposizioni in materia di istruzione;
- D.P.R. 122/2009;
- D.M. 9 del 27/01/2010: certificazione delle competenze nel secondo ciclo d'istruzione;
- D.P.R. n. 89 del 15 Marzo 2010: Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale dei Licei ;
- Indicazioni Nazionali dei Licei del 29 luglio 2010;
- Legge 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

- Direttiva ministeriale dicembre 2012: "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
- C.M. 08/3/2013: : Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative;
- Linee guida DSA luglio 2011;
- *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, trasmesse con nota 19 febbraio 2014, prot. 4233.

FINALITA', MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.

Vedi allegato 1

-

FINALITA', MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla determinazione della media dei voti ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato e alla definizione del credito scolastico (C.M. 46/2009)

La valutazione del comportamento ha la funzione di :

- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita dell' istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.

La valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari a 6/10. Una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla classe

successiva e l'accesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

La valutazione inferiore a sei decimi può essere attribuita solo ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio:

“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché il regolamento d'istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)

L'attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra;
- b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.”

Indicatori per la valutazione del comportamento

VOTO		
10 Minimo 4 Indic.	A1	Comportamento sempre adeguato e scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
	A2	Forte senso di responsabilità
	A3	Partecipazione attiva e interesse
	A4	Frequenza assidua, puntualità, costanza nell'impegno e nel rispetto delle scadenze
9 Minimo 4 indicatori	B1	Attento rispetto dei Regolamenti Scolastici, e delle disposizioni della Presidenza
	B2	Costante adempimento delle consegne scolastiche.
	B3	Partecipazione attiva e interesse
	B4	Frequenza regolare. Puntualità nell'orario d'ingresso. Ricorso ad ingressi posticipati o uscite anticipate
8 Minimo 2 indicatori	C1	Limitate violazioni delle norme del Regolamento degli Studenti e delle disposizioni della Presidenza
	C2	Disturbo saltuario del regolare svolgimento delle lezioni (anche non registrato ma segnalato dal docente in sede di scrutinio).
	C3	Discreto impegno e rispetto abbastanza puntuale delle scadenze e delle consegne.
	C4	Assenze: massimo 20 ore in ogni periodo scolastico, in particolare in occasione di verifiche, ritardi nell'orario d'ingresso, richieste di entrata posticipata, uscita anticipata, ritardo nella presentazione delle giustificazioni
7 Minimo 2 indicatori	D1	Ripetute violazioni delle norme organizzative del Regolamento degli Studenti (minimo 3 per periodo).
	D2	Disturbo dell'attività scolastica (max 3 note riportate su registro per ogni periodo).
	D3	Impegno incostante e adempimento non regolare delle consegne e/o disinteresse per alcune discipline
	D4	Frequenza poco regolare. Assenze: massimo 30 ore per ogni periodo, in particolare in occasione di verifiche. Ritardi, richieste di entrata posticipata o uscita anticipata per un numero massimo di 30. Costante ritardo nella presentazione delle giustificazioni
6 Minimo 3 indicatori	E1	Gravi e/o frequenti violazioni delle norme organizzative del Regolamento degli Studenti, Comportamenti scorretti verso tutte le componenti della scuola e/o danneggiamento e incuria dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche formalmente segnalate con ammonizione del Dirigente
	E3	Disinteresse per la maggior parte delle attività didattiche.
	E4	Ruolo negativo con seguito nel gruppo classe o disturbo frequente delle lezioni segnalato sul Registro di classe e ammonito dal Dirigente oppure situazione di disturbo delle attività didattiche che comporti un provvedimento di sospensione con o senza obbligo di frequenza adottato dal Consiglio di classe.
	E5	Frequenza irregolare: massimo di 40 ore per ogni periodo. Ritardi, richieste di entrata posticipata, uscita anticipata per un n° totale di 40 ore per ogni periodo.
5 Sufficiente un solo evento		Per l'attribuzione del voto 5 in condotta si fa riferimento all' art. 1 comma 9 e 9-bis del D.P.R n. 235/ 2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R n. 249/1998 concernente lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Il conferimento del voto 5 prevede l'allontanamento dello studente "quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone" (comma 9) o "con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale" (comma 9 bis).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

La valutazione didattica dell'alunna/o con DSA è centrata sulla persona e sui suoi progressi. Si tratta, quindi, di una forma personalizzata di accertamento, che deve tenere nel dovuto conto le caratteristiche personali del disturbo dello studente, dei suoi punti di partenza e dei risultati effettivamente conseguiti.

La LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

All'Art. 5 afferma che agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Inoltre, l'art. 6 del D. M. n. 5669 del 12 luglio 2011: Regolamento applicativo della L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), asserisce che *la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla*

padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitari. Le modalità didattiche e valutative per gli/le alunni/e sono esplicitate nel piano didattico personalizzato redatto per ognuno.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 precisa come la valutazione degli alunni con disabilità venga fatta nel pieno rispetto dell'art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) della Legge 104/1992.

È il Pei a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di:

a. percorso ordinario, nel caso in cui l'alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione;

b. percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l'alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o equipollenti;

c. percorso differenziato, l'alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti.

Tutto il consiglio di classe è corresponsabile della valutazione educativa – didattica degli/le alunni/e diversamente abili, e dovrà tener conto dei criteri stabiliti dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il cui fine sarà quello di evidenziare i progressi dell'alunno/a.

ESAMI DI STATO PER GLI/LE STUDENTI/ESSE CON DISABILITA' O DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO. (art. 20 Dlgs. 62/2017)

Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Dlgs. 62/2017.

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle

ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2. 8 del Dlgs. 62/2017.

Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19 del citato decreto.

Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 20 del Dlgs. 62/2017, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP) mentre gli/le alunni/e DVA si seguirà il Piano Educativo individualizzato (PEI).

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita' didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu' lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. In casi di particolari gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non

equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Per le studentesse e gli studenti con DSA che partecipano alle prove standardizzate, il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

All' Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento dispensati/e dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Gli/le alunni/e con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto, agli/le alunni/e stranieri/e si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento sulla valutazione su citato:

- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento;
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;

- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, terrà conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

La scuola favorirà, ove necessario, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni e Linee guida per i Licei, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate (PDP per svantaggio linguistico di natura transitoria).

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Sono ammessi alla frequenza dell'anno successivo gli studenti che presentano, in sede di scrutinio finale, la sufficienza in tutte le discipline, ovvero, votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, (massimo tre discipline), il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendone lo svolgimento prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il Dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. La scuola procederà inoltre a definire e comunicare le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto la sospensione del giudizio.

CERTICAZIONE DELLE COMPETENZE.

I Consigli di Classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano una scheda per ogni studente che ha assolto l'obbligo scolastico della durata di 10 anni. Tale scheda riporta i livelli raggiunti in relazione ad alcuni indicatori stabiliti.

Area metodologica

- Acquisire un metodo di studio autonomo e responsabile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali
- Essere in grado di progettare/programmare il proprio lavoro attraverso scelte a lungo termine
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione
- Favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di comprendere la

contemporaneità, facendo scelte razionali, critiche e responsabili

- Acquisire una capacità di autovalutazione per verificare le discrepanze tra aspettative e risultati

Competenze relative all'asse dei linguaggi

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale

- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti
- essere in grado di trasmettere le proprie conoscenze e abilità agli altri attraverso linguaggi adeguati ai contesti
- Saper utilizzare e produrre testi multimediali
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate
- Saper utilizzare le tecnologie digitali per comunicare e partecipare a reti collaborative
- Saper utilizzare le lingue straniere nei diversi contesti
- Comprendere ed usare adeguatamente nei diversi contesti il linguaggio non verbale

Competenze relative all'asse matematico

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico in contesti reali rappresentandole anche sotto forma grafica.
- Rilevare, analizzare ed interpretare dati riguardanti fenomeni reali sviluppando deduzioni e ragionamenti e fornendone adeguate rappresentazioni grafiche anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Competenze relative all'asse scientifico-tecnologico

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia

a partire dall'esperienza

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Competenze relative all'asse storico-sociale

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente), concetti (territorio, localizzazione, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, mentre il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

Il **credito scolastico** è un **punteggio** che si ottiene nel corso del triennio; ai fini del conseguimento del punteggio finale dell'Esame di Stato, a tale valore numerico devono essere aggiunti quelli totalizzati dallo studente durante le prove d'esame.

Ai fini dell'attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, compreso il voto di comportamento e l'assenza o presenza di debiti formativi.

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, ha introdotto novità riguardanti il **credito scolastico**, relativamente al quale sono state fornite indicazioni dalla [circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018](#).

Punteggio

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di 40 punti. Si attribuisce, in tal modo, un maggior peso, nell'ambito dell'esame, al percorso scolastico dello studente.

I 40 punti sono così distribuiti:

- max 12 punti per il terzo anno;
- max 13 punti per il quarto anno;
- max 15 punti per il quinto anno.

Si precisa che :

Nell'Esame di Stato 2019, il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni di studio è stato di 40 punti, così distribuiti:

- max 12 punti per il terzo anno;
- max 13 punti per il quarto anno;
- max 15 punti per il quinto anno.

Negli Esami di Stato 2020 e 2021, in assenza di scritti, il punteggio massimo conseguibile è stato di 60 punti, così distribuiti:

- max 18 punti per il terzo anno;
- max 20 punti per il quarto anno;
- max 22 punti per il quinto anno.

Attribuzione del credito

L'attribuzione del credito scolastico è competenza del Consiglio di classe. I docenti che impartiscono insegnamenti a gruppi di alunni e gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative contribuiscono all'attribuzione del credito limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

L'attribuzione del credito avviene sulla base di una tabella ministeriale che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

TABELLE CREDITO SCOLASTICO (d.Lgs. 62/2017 art. 15, comma 2)

NUOVA TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO			
Media dei voti	Classi terze	Classi quarte	Classi quinte
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NUOVE TABELLE UTILIZZATE NEGLI ANNI 2020 E 2021.

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14

7 < M ≤ 8	9-10	15-16
8 < M ≤ 9	10-11	16-17
9 < M ≤ 10	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
M < 6 *	6-7	10-11
M = 6	8-9	12-13
6 < M ≤ 7	9-10	14-15
7 < M ≤	10-11	16-17

8		
8 < M ≤ 9	11-12	18-19
9 < M ≤ 10	12-13	19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
M < 6	11-12
M = 6	13-14
6 < M ≤ 7	15-16
7 < M ≤ 8	17-18
8 < M ≤ 9	19-20
9 < M ≤ 10	21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

CRITERI PER ACCEDERE AL LIVELLO PIU' ALTO DEL CREDITO

Il Collegio dei docenti ha stabilito che se la media conseguita dallo studente allo scrutinio di fine anno ha parte decimale compresa tra 0,0 e 0,5 escluso, occorre soddisfare la richiesta di uno dei parametri sotto elencati per accedere al livello più alto del credito, mentre se la parte decimale della media è uguale o superiore a 0,5 si accede automaticamente al livello più alto del credito.

I criteri stabiliti devono essere applicati durante gli scrutini di giugno e di settembre (prove per gli studenti con la sospensione del

giudizio) salvo promozione ottenuta con voto di consiglio. In tal caso si procede all'attribuzione della fascia bassa del credito.

I parametri individuati per il passaggio alla fascia alta del credito, in caso di media con parte decimale inferiore a 0,5, sono:

1. frequenza e puntualità;
2. interesse e impegno;
3. frequenza dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa;
4. attività organizzate e certificate dalla scuola;
5. attività esterne: riconoscimenti ufficiali in concorsi e olimpiadi, corsi debitamente documentati e conclusi con certificazione attinente il percorso scolastico, attività di volontariato di rilevanza sociale svolte in modo continuativo, attività culturali ed artistiche, attività sportive a livello agonistico.

Tutte le attività di cui sopra devono essere documentate.

Per accedere al livello più alto del credito occorre rispettare il parametro uno oppure il parametro due e almeno altri due parametri , per un totale di tre parametri.

CREDITO ABBREVIATO PER MERITO

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l'ultimo anno non frequentato).

CREDITO CANDIDATI ESTERNI

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'Esame di Stato segue quanto previsto dalla normativa vigente. Si fa pertanto riferimento al DPR 122/2009 per quanto riguarda la frequenza scolastica e al D.Lgs. 62/2017 per quanto concerne gli altri requisiti di ammissione:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;
- conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulla valutazione. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI.

- svolgimento dell'attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Salvo diverse disposizioni o deroghe legate all'emergenza pandemica.